

REGOLAMENTO (UE) 2021/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2021
che istituisce il Fondo Sicurezza interna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Benché la sicurezza nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri, per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell'Unione. È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso il coordinamento e la cooperazione con le agenzie e gli altri organi dell'Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, nonché con l'aiuto del settore privato e della società civile.
- (2) Per il periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell'agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015, segnatamente prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e la criminalità informatica. Tali priorità comuni sono state ribadite per il periodo 2020-2025 nella comunicazione del 24 luglio 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza».
- (3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader di 27 Stati membri, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno ribadito il loro impegno ad operarsi per realizzare un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.
- (4) Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità tra le banche dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione).

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 189.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 268 del 6.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

